

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1885)

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1975 (V. Stampati nn. 18, 122, 465, 807, 3125, 3181 e 3185)*

d'iniziativa dei deputati PELLICANI MICHELE (18); FRACANZANI, CAPRA, MARZOTTO CAOTORTA, SOBRERO, ARMATO (122); INGRAO, BERLINGUER ENRICO, NATTA, MALAGUGINI, SPAGNOLI, GALLUZZI, GIANNANTONI, RAICICH, D'ALEMA, BARCA, CARUSO, MASCHIELLA, DAMICO, POCETTI (465); ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRÒ, CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, CO-TECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE (807); TOCCO, GIOVANARDI, FERRI MARIO, STRAZZI (3125); BELLUSCIO (3181); BOSCO, PATRIARCA, ALLOCCA (3185).

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 gennaio 1975*

Norme in materia di elettorato attivo e passivo

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
—

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

## Art. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

## Art. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a consigliere provinciale e comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno raggiunto la maggiore età.